



-Ai Responsabili SPRESAL delle ASL Sarde
-Ai Medici Competenti Sardi

Cari Colleghi,

giungono a SIMLII Sardegna segnalazioni di un numero crescente di sanzioni comminate dagli OO.VV. di varie ASL sarde per violazione dell' Art. 25 co.1 lett.a del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Tali provvedimenti sanzionatori sembrano in alcuni casi rappresentare una ampia corresponsabilità del Medico Competente con il Datore di Lavoro rispetto ad ogni aspetto del processo di valutazione del Rischio.

Pur ribadendo come la SIMLII ritenga centrale l' impegno del MC (definito "Consulente Globale") nel processo di Valutazione del Rischio, ricordiamo che autorevoli fonti di dottrina hanno in diversi sedi espresso la loro decisa perplessità su una interpretazione estensiva di questo obbligo normativo (vedi ad esempio B. Deidda, Relazione al Convegno Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale, Firenze, 5 maggio 2011. www.simlii.it).

Riteniamo che la mancata collaborazione del medico competente alle attività di valutazione dei rischi sia dimostrata solo quando il professionista non dia seguito, nei modi e nei tempi dovuti (quelli dettati da vincoli normativi e da principi di buona prassi disciplinare), all'iniziativa del datore di lavoro in tal senso (attivazione, possibilmente formalizzata, delle figure aziendali della sicurezza al fine della valutazione dei rischi e della sua documentazione). Infatti,

- l'obbligo di valutare il rischio residuo e di documentare i metodi, gli strumenti e i risultati di detta valutazione è compito esclusivo del datore di lavoro che predispone a tal fine risorse umane, strumentali e finanziarie (dunque un dispositivo aziendale dedicato di cui è l'unico titolare),
- l'obbligo di richiedere allo scopo (formalmente e tempestivamente, a garanzia di una logica indefettibile per la quale prima si valuta il rischio residuo e poi vi si espongono i lavoratori debitamente protetti) la collaborazione di un soggetto (il medico competente) chiamato per legge a collaborare è del datore di lavoro,



- l'obbligo di rispondere a detta convocazione, nei modi propri della col-laborazione e nei tempi dovuti (vedi sopra), è del medico competente

Riteniamo ancora che possano essere sollevati profili di corresponsabilità del medico competente per la mancata valutazione dei rischi e la mancata documentazione di tale attività (ma il caso è sempre molto delicato e andrebbe valutato con elementi aggiuntivi, pertinenti, ad esempio, all'organizzazione aziendale di sicurezza, al flusso informativo intra-aziendale, allo stile professionale) solo quando il professionista si sottragga a contribuire a quel processo e poggia deliberatamente e indefinitamente i propri protocolli sanitari su una "congettura di rischio", senza curare di acquisire quanto prima gli elementi di conoscenza necessari ad una sorveglianza basata

Riteniamo comunque opportuno ribadire a tutti i Colleghi la necessità di collaborare al processo di Valutazione dei Rischi nelle forme previste dalla normativa e conservare traccia documentale (PEC, verbale riunione art. 35) della propria manifestazione di disponibilità al DdL.

La SIMLII Sardegna ribadisce il suo impegno a promuovere un corretto e fattivo rapporto tra MC e OdV con l'obiettivo di incrementare il livello di tutela della salute dei lavoratori della Sardegna. In questa ottica ha allo studio specifiche iniziative tra le quali incontri di formazione e confronto e programmi di monitoraggio della casistica dei profili sanzionatori applicati.

Naturalmente sollecitiamo vivamente opinioni e proposte dei Colleghi impegnati sia nella sorveglianza sanitari che nella vigilanza

Cordialità

Segreteria SIMLII Sardegna

Sassarti, 17 gennaio 2014